

Corte di cassazione 29.10.2014

ANDREA VENEGONI

Creazione di uno spazio giuridico comune europeo: il ruolo delle Corti sovranazionali

Vorrei innanzi tutto aprire il mio intervento con dei ringraziamenti non di rito all'ufficio per la formazione decentrata della Corte di Cassazione ed in particolare alla collega Lucia Tria; questo convegno ha infatti per me una doppia importanza; accanto a quella scientifica, ha un valore simbolico del tutto personale segnando idealmente il mio passaggio dall'ufficio nel quale ho prestato servizio negli anni passati, l'Ufficio Europeo per la lotta Antifrode, l'OLAF, - per conto del quale proprio ieri ho terminato la mia ultima fatica con l'organizzazione di una conferenza internazionale sull'istituzione della Procura Europea svoltasi qui a Roma - all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, dove prenderò servizio a breve. Questo convegno segna quindi per me idealmente il passaggio da uno all'altro ufficio.

Entro ora nell'argomento della mia relazione introducendolo con un aneddoto di cui sono stato personalmente testimone: nel settembre dell'anno scorso, 2013, mi capitò di assistere al convegno straordinario della Unione Camere Penali che si svolse nella mia città, Genova. Era stata infatti preannunciata una sessione specifica sulle tematiche europee, ed in particolare proprio sulla istituzione della Procura Europea, l'argomento su cui ho lavorato in questi anni all'OLAF, avendo contribuito con altri colleghi della Commissione Europea a redigere la proposta legislativa adottata dalla Commissione nel luglio 2013.

Nel convegno si dibattè, tra le altre cose, del notissimo caso nazionale nel cui ambito proprio un mese prima, nell'agosto del 2013, la Corte di Cassazione aveva emesso la sentenza finale confermando la condanna di secondo grado. Poiché quella estate era stata sostanzialmente interamente occupata, sui mezzi di comunicazione, dall'analisi delle conseguenze politiche di tale sentenza, ma nei commenti - atecnici - si evocava anche la possibilità di un ulteriore ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, quasi come se la stessa rappresentasse un quarto grado di giudizio, alcuni partecipanti al convegno, appellandosi ai principi tradizionali del nostro sistema, quasi si risentivano per la sola prospettiva di tale possibilità, esprimendo il concetto che, piacesse o meno, il giudicato non poteva comunque più essere messo in discussione.

A tali opinioni ribattè uno degli oratori, professore ed avvocato, il quale rimproverò i suoi colleghi per il fatto che, evidentemente, non si erano più aggiornati sugli sviluppi del rapporto tra sistemi nazionali e sovranazionali affermando che in Italia oggi "il giudicato non esiste più".

Tale affermazione voleva esemplificare l'incidenza del diritto "europeo" (intendendosi con questo termine sia il diritto dell'Unione che quello del sistema CEDU) sul sistema nazionale, un'incidenza inimmaginabile solo pochi anni fa; come ha detto il presidente Lupo nella recensione al volume a cura di P. Gianniti dal titolo *I diritti fondamentali nell'Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, di recente uscita, *l'incidenza del diritto europeo sull'ordinamento nazionale (in tutti i settori) costituisce, a mio avviso, la più profonda innovazione del diritto e della giustizia italiana in questi primi lustri del secolo*, e lo stesso presidente Lupo, nella sua funzione di Primo Presidente della Corte di Cassazione, così come l'attuale Primo Presidente Santacroce, hanno sempre dato il dovuto risalto a tale aspetto nelle relazioni di apertura degli ultimi anni giudiziari.

Questa incidenza porta di fatto sempre più all'affermazione di un'area o di aree comuni di diritto, in cui si affermano ed operano i principi delle Corti sovranazionali.

Certo, l'idea della creazione di uno spazio giuridico comunque non è recente, ed anzi a livello di ordinamento di Unione è esplicitamente affermato nei Trattati, ma è indubbio che sempre più negli ultimi anni una importante spinta nella evoluzione di tale percorso venga dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali.

Partendo dal titolo del convegno sulle "questioni aperte" si può dire che la creazione dello spazio di giustizia comune è di per sé una questione aperta; in fondo anche questo meccanismo di rapporto tra le Corti nazionali ed europee che viene normalmente definito "dialogo tra le Corti" tende in qualche modo alla creazione di un'area giuridica comune; ovviamente la creazione di tale area non passa solo attraverso il dialogo tra le Corti, questo ne è una componente importante, molto spesso la più progredita, ma naturalmente essa dovrebbe coinvolgere in primo luogo l'attività legislativa; il problema è che essendo l'attività legislativa tipicamente politica, a livello politico la creazione di tale area non è certamente una priorità o è vista sempre con molta cautela dagli Stati, perché - almeno in diritto penale - coinvolge indubbiamente la problematica della parziale cessione di poteri in un settore che è sempre stato manifestazione della sovranità nazionale; pertanto, alla fine il motore più importante nella creazione di tale spazio si è rivelato finora la giurisprudenza, quella nazionale, quella europea ed il dialogo tra le due; in questo senso molte cose sono state fatte, ma molte restano da fare.

Molto importante nella creazione di concetti giuridici uniformi nell'area UE è stata l'azione della Corte di Giustizia, che ha ipotizzato, per esempio, la creazione di un diritto penale europeo prima ancora del legislatore e prima ancora del Trattato di Maastricht, fin dal 1989 (si pensi al caso c.d. del "mais greco") e ha continuato con varie importanti sentenze, quali quella del caso C-176/03 in materia di inquinamento dove ha stabilito una sorta di riparto di competenze tra Commissione e Consiglio per l'adozione di normativa che può comprendere anche sanzioni penali, e quella relativa al caso Pupino sulla interpretazione conforme delle decisioni quadro non ancora attuate. Tale azione continua tuttora per esempio con i principi espressi nei casi Fransson (sul *ne bis in idem*, ma anche sui rapporti con la CEDU e sul concetto di "attuazione del diritto comunitario" per l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali) e Melloni (primato dei principi comunitari anche se la normativa nazionale, anche di livello costituzionale, prevede un livello di garanzie maggiori).

Ma negli ultimi anni è diventato sempre più importante anche il ruolo del sistema CEDU; come ho fatto in apertura, pure a tale riguardo, se mi è consentito, vorrei ricorrere a dei ricordi personali per spiegare come ho iniziato ad avere contezza dell'importanza che il sistema CEDU stava acquisendo sempre più in Europa, e tali ricordi risalgono ad una decina d'anni fa, in occasione della mia prima esperienza lavorativa all'estero, quando lavorai presso la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo come procuratore internazionale. Ebbene, nei processi ai quali partecipavo ricordo perfettamente i frequenti riferimenti compiuti dai giudici e avvocati kosovari alla CEDU; c'è una ragione per questo, e cioè il fatto che il Consiglio d'Europa era già all'epoca molto attivo nella formazione dei giuristi dei "nuovi" Stati che si affacciavano in Europa dopo la guerra della ex-Jugoslavia; negli uffici giudiziari italiani, o nella maggior parte di essi, invece, ho l'impressione che in quella stessa epoca, i primi anni 2000, il mondo della CEDU fosse molto meno conosciuto.

Naturalmente l'ambito di azione della CEDU e dell'ordinamento comunitario o eurounitario non sono del tutto coincidenti: il sistema CEDU tende soprattutto alla tutela dei diritti della persona e quindi porta alla creazione di un'area comune di tutela degli stessi; il sistema comunitario nasce con un'impronta più economica, ma nella evoluzione delle stesse Comunità Europee verso una Unione Europea, con competenze anche penali, con la redazione della Carta dei Diritti e la sua incorporazione nei Trattati tende

ad interessarsi anch'esso sempre più alla persona ed ai suoi diritti fondamentali, e la Corte di Giustizia ha fatto propria tale idea almeno partire dal caso Stauder del 1969.

Tuttavia l'azione delle Corti nei rispettivi ordinamenti ha portato alla affermazione di principi comuni, spesso coincidenti nei due ordinamenti e quindi applicabili in un'area geografica anch'essa in gran parte coincidente e costituente il continente europeo.

Tra la vasta giurisprudenza di questi anni della Corte di giustizia e della CEDU che è stata prodotta in questi anni, mi soffermo solo su alcune decisioni che a mio avviso sono particolarmente importanti in questa opera di creazione di uno spazio comune ad opera delle Corti europee.

In particolare, tra la giurisprudenza della Corte di Giustizia ho scelto tre sentenze dove la Corte affronta tre aspetti che contribuiscono alla formazione di uno spazio giuridico comune, e cioè

- L'efficacia e il valore giuridico degli atti legislativi della UE rispetto all'operazione di interpretazione dei giudici nazionali
- L'estensione territoriale del diritto della UE quando ordinamenti nazionali prevedono standard di tutela dei diritti che sono percepiti come più elevati
- Come devono comportarsi i giudici nazionali in caso di norme nazionali contrastanti con le norme comunitarie

La prima questione viene affrontata nella decisione Pupino, la seconda nel caso Melloni, la terza nel recentissimo caso C-112/13 che potremmo definire "austriaco" perché consistente in una pronuncia pregiudiziale a seguito di rinvio da parte della Cassazione di quello Stato.

Il caso Pupino attiene ad un rinvio pregiudiziale per interpretazione della vecchia decisione quadro sulla vittima. Quello che a me sembra rilevante di questa decisione è l'equiparazione che la Corte compie tra strumenti di ex terzo pilastro (decisioni quadro) e di primo pilastro (direttive), infatti una delle argomentazioni addotte da una delle parti ai fini di ottenere una dichiarazione di inammissibilità della questione era che poiché nella specie si verteva sull'interpretazione di una decisione quadro (per di più non attuata) e non di una direttiva e poiché le stesse costituiscono fonti di diritto diverse una dall'altra, la decisione quadro non fa sorgere in capo al giudice nazionale un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, come invece avviene per le direttive; questo perché la decisione quadro è uno strumento frutto del metodo legislativo intergovernativo, la cooperazione giudiziaria penale è intergovernativa e quindi non ci sarebbe spazio per l'azione della Corte (par. 25 e 26).

La Corte invece supera di fatto le differenze del metodo legislativo tra ex primo e terzo pilastro equiparando ai fini dell'obbligo di interpretazione conforme gli strumenti legislativi prodotti dagli stessi. Quello che la Corte compie a questi fini è quindi una sorta di anticipazione di quasi cinque anni del Trattato di Lisbona dove la distinzione tra primo e terzo pilastro non esiste più, e gli strumenti legislativi sono emessi nell'ambito di un unico quadro istituzionale ed hanno quindi valore unitario. Questo superamento avviene proprio in nome di una integrazione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa (par. 41).

La seconda sentenza della Corte su cui vorrei brevemente intrattenermi è la sentenza Melloni.

In tale sentenza mi sembra particolarmente rilevante la terza questione su cui è stata chiesta l'interpretazione della Corte, cioè se l'art. 53 della Carta possa essere interpretato nel senso che consenta allo Stato Membro di esecuzione di subordinare la consegna di una persona condannata *in absentia* alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato emittente. Infatti il

caso riguarda proprio la consegna dalla Spagna all'Italia di una persona contro cui è stato emesso dall'AG italiana un mandato di arresto europeo a seguito di sentenza *in absentia*, in cui la Spagna vorrebbe subordinare la consegna al principio per cui l'Italia ammettesse la revisione del processo, perché tale principio è previsto dalla Costituzione spagnola. La Corte ha appena detto nel quesito precedente che la norma della decisione quadro sul MAE non autorizza il diniego della consegna per tale motivo. Questo quesito è allora particolarmente insidioso perché sembra volere usare la Carta per rompere l'uniformità del diritto comunitario in nome della tutela dei diritti. Per risolvere tale questione la Corte fa espresso riferimento a due concetti: quello di "unità" del diritto dell'Unione e quello del "primato" dello stesso (punto 60). Col primo concetto di fatto formula implicitamente il riconoscimento di un'area giuridica e giudiziaria comune; il diritto dell'Unione è unico in tutto il territorio della stessa; col secondo riconosce che tale unità non può essere messa in discussione neppure di fronte a principi costituzionali nazionali, perché l'applicazione di principi costituzionali nazionali non può far dire al diritto dell'Unione quello che lo stesso non dice. Peraltro questa espressione, "primato" non è piaciuta a molti che vi hanno visto una rottura o un superamento del dialogo tra le Corti e tra i sistemi comunitario e nazionale, stabilendo di fatto una gerarchia nella quale non c'è spazio per il dialogo. A queste obiezioni ha risposto molto bene Roberto Conti dicendo che in realtà questi concetti sono ugualmente presenti nella sentenza Melloni. Il valore del dialogo tra Corti è sempre presente nel caso Melloni, sol che si pensi che la sentenza è emessa nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, quindi quello che la Corte afferma nella sentenza Melloni si rivolge principalmente all'autorità giudiziaria che ha rimesso la questione alla Corte. Quanto al termine "primato", a me pare che, in effetti, leggendo la sentenza, al termine "primato" si possa tranquillamente sostituire quello di "uniformità" del diritto eurounitario. La Corte non ha voluto stabilire una gerarchia tra i sistemi, ma ha voluto dire che i sistemi nazionali, anche nei loro principi costituzionali, non possono rompere l'uniformità del diritto comunitario. Dicendo questo la Corte riconosce di fatto il territorio dell'Unione come un'area comune dove si applica lo stesso diritto, è quindi una chiara affermazione di creazione di un'unica area giuridica in cui si applicano i principi dell'ordinamento sovranazionale. L'applicazione dei principi costituzionali nazionali è certamente utile per integrare il diritto dell'unione e assicurare anche standard di tutela dei diritti più elevati di quelli previsti dalla normativa europea, ma non può andare contro l'uniformità del diritto dell'Unione. Nel caso Melloni in realtà ci sono due principi fondamentali in gioco, entrambi nazionali: non vi è solo il principio costituzionale spagnolo di non consegnare ad un altro Stato persone condannate *in absentia* se lo Stato richiedente non offre la possibilità di revisione, ma anche il principio dello Stato richiedente di vedere riconosciuto il giudicato delle proprie decisioni emesse legittimamente, in conformità alla Carta. Riconoscere il primato di uno dei due valori, di uno dei due ordinamenti nazionali, avrebbe voluto dire riconoscere una frammentazione del sistema europeo; il "primato" del diritto dell'Unione, invece, in questo scenario si comprende molto bene che non è una acritica o pregiudiziale affermazione di una supremazia gerarchica, ma è il riconoscimento del valore della uniformità del diritto europeo rispetto alla frammentazione nazionale, è un primato della uniformità territoriale. E' una affermazione di superamento della frammentazione nazionale ed è quindi molto importante nell'ottica del riconoscimento di una area giuridica comune.

La terza decisione è quella emessa nel settembre 2014 nell'ambito del procedimento C-112/13 su rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione austriaca, perché i principi espressi dalla Corte di Giustizia resterebbero inattuati se non esistesse un sistema di dialogo con le corti nazionali che devono poi applicarli. Questa sentenza chiarisce molto bene come devono comportarsi i giudici nazionali anche di fronte alla possibilità di sollevare delle questioni di legittimità costituzionale interne sulle stesse norme. La Corte ribadisce il principio di diretta applicabilità di principi riconosciuti dalla Carta con obbligo di disapplicazione delle norme nazionali contrastanti senza passare per una pronuncia di illegittimità

costituzionale delle norme stesse. Peraltro, il giudice ha sempre in qualunque momento la possibilità o l'obbligo di formulare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, indipendentemente dalla possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale interna e di disapplicare la norma. Inoltre se la legge nazionale ha recepito fedelmente e letteralmente un atto dell'Unione e il giudice nutra dubbi sulla compatibilità della legge con i diritti della Carta, allora il giudice di ultima istanza ha l'obbligo di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte prima di proporre eventualmente questione di legittimità costituzionale della legge nazionale di trasposizione.

Mi pare che nell'ottica della creazione o riconoscimento di un'area giuridica comune questa sentenza, recentissima, riconfermi principi già affermati e sempre attuali. Il sistema comunitario ha una sua logica, una sua unità, i suoi meccanismi interni per risolvere i problemi derivanti da disposizioni interne contrastanti con quelle dell'Unione e quindi anche quelle della Carta dei Diritti.

La CEDU ha contribuito indubbiamente in materia notevole alla creazione di un'area comune per la tutela dei diritti, sebbene il sistema sia ovviamente molto diverso da quello della Unione e riconosca espressamente degli spazi alle legislazioni nazionali attraverso il principio del "margine di apprezzamento", per cui il concetto di "uniformità" che può scaturire dall'attuazione dei principi del sistema CEDU è comunque diverso da quello proprio del sistema dell'Unione Europea.

In ogni caso, il sistema CEDU contribuisce indubbiamente alla diffusione ed applicazione comune di alcuni principi non solo grazie alla giurisprudenza della Corte ed al dialogo coi sistemi nazionali ai fini della loro attuazione uniforme in tutta l'"area CEDU", ma anche con alcune riforme interne all'organizzazione della Corte di Strasburgo.

L'istituzione del meccanismo delle sentenze pilota per situazioni ripetitive che indicano carenze strutturali in uno Stato ne è un esempio; basti pensare, in Italia, all'esempio della sentenza Torregiani sulle condizioni di detenzione.

L'introduzione di un meccanismo di filtro nella valutazione sulla ammissibilità ne è un altro esempio perché permette alla Corte di concentrarsi solo sulle questioni meritevoli di attenzione.

La prossima entrata in vigore del protocollo 16 che rende possibile una sorta di rinvio pregiudiziale facoltativo ne è certamente un altro perché favorisce il dialogo tra Corti e una migliore attuazione dei principi proclamati a Strasburgo.

Poi c'è l'affermazione dei principi della giurisprudenza e la questione dell'attuazione degli stessi nell'ordinamento interno. Al riguardo, la dottrina italiana ha messo in luce il diverso atteggiamento della Cassazione e della Corte Costituzionale rispetto alla esecuzione delle sentenze della CEDU. In particolare la Cassazione avrebbe un atteggiamento più aperto verso l'applicazione diretta delle sentenze della CEDU, mentre la Corte Costituzionale non solo nelle note sentenze "gemelle" n. 348 e 349 del 2007 ha ritenuto che le norme interne in contrasto con la Convenzione come interpretata dalla Corte di Strasburgo devono essere portate alla propria attenzione per violazione dell'art. 117 Cost. e della norma della Convenzione rilevante nel singolo caso - che diventa quindi una sorta di parametro sub-costituzionale - ma anche quando una questione viene portata alla sua attenzione attraverso tale meccanismo, mantiene sempre un atteggiamento molto cauto quanto all'utilizzo del parametro di origine convenzionale, bilanciandolo nella

valutazione con altri principi costituzionali nazionali oppure, anche quando accoglie le questioni, utilizzando parametri diversi.

Per vedere i riflessi delle sentenze CEDU nei sistemi nazionali, e questa volta anche con riferimento al tema specifico del giudicato mi sembra interessante fare riferimento al caso Dorigo.

Questo è in realtà un caso in cui, alla fine, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 113 del 2011, è giunta all'applicazione della sentenza CEDU, sebbene attraverso il meccanismo tradizionale elaborato nelle sentenze del 2007, e cioè attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in questione (nella specie l'art. 630 c.p.p. sulla revisione) per violazione dell'art. 117 Cost. e del parametro interposto convenzionale rappresentato dall'art. 46 della Convenzione. Il caso mette quindi bene in evidenza il diverso atteggiamento della Cassazione, che in un primo tempo aveva fatto applicazione diretta della sentenza CEDU sospendendo l'ordine di esecuzione della sentenza nazionale passata in giudicato, e della Corte Costituzionale. Evidenzia però altrettanto bene il profondo impatto del sistema CEDU su quello interno perché, in conclusione, il nostro ordinamento ha visto di fatto l'introduzione di un nuovo sistema di revisione prima non conosciuto al nostro codice processuale, con caratteristiche diverse da quelle tipiche della revisione tradizionale. Mentre quest'ultima, infatti, è ispirata dal principio che i fatti nuovi emersi dopo la formazione del giudicato possano condurre all'assoluzione dell'imputato, e quindi ad un esito del procedimento diverso da quello in cui si è formato il giudicato, la revisione a seguito di accertata violazione della Convenzione da parte di una sentenza della Corte tende semplicemente alla rinnovazione del procedimento senza tale vizio, ma lascia impregiudicato l'esito; il suo scopo, in altre parole, è che si instauri un processo "equo" non viziato dalla violazione riscontrata dalla Corte, ma il cui esito potrebbe anche essere nuovamente la condanna dell'imputato. La dottrina ha per questo parlato di un diverso tipo di revisione rispetto a quella propria del codice processuale, definendola "revisione europea", istituito fino ad oggi sconosciuto al nostro sistema ed introdotto in esso proprio grazie alla sentenza CEDU e al successivo meccanismo di recepimento di essa nel nostro sistema ad opera delle Corti nazionali.

Caso ugualmente eclatante per gli effetti delle sentenze della CEDU sul giudicato nazionale è il caso Scoppola e i casi ad esso collegati, definiti nei commenti dottrinari come quelli dei "fratelli minori" di Scoppola. Anzi, questi ultimi casi sono forse ancora più clamorosi del principale perché se in quest'ultimo la pena inflitta al condannato e passata in giudicato è stata rideterminata dalla Cassazione, in diretta applicazione della sentenza della Corte di Stasburgo, poiché l'interessato era colui che aveva fatto ricorso alla CEDU ed aveva ottenuto la sentenza favorevole, nei casi dei c.d. "fratelli minori" si è giunti infine a rivedere il giudicato nei confronti di condannati che il ricorso alla Corte di Strasburgo non lo avevano neppure mai proposto, ma sulla sola base della identità di questione con quella del caso principale.

Si vede quindi da tali casi come le sentenze CEDU possano avere davvero un impatto significativo sul sistema, anche attraverso il meccanismo di dialogo con le Corti nazionali.

Al momento, questo dialogo sembra essersi interrotto in maniera evidente, almeno per quanto riguarda la Corte Costituzionale, solo nel caso c.d. delle pensioni svizzere, nel quale, a seguito della sentenza CEDU che dichiara la violazione dell'art. 6 della Convenzione nei procedimenti relativi al riconoscimento dei contributi pensionistici versati in Svizzera da lavoratori italiani per il fatto che, a procedimenti in corso, lo Stato è intervenuto in essi con una legge di interpretazione autentica retroattiva meno favorevole ai ricorrenti, la Corte Costituzionale ha continuato a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale in questione. Questo sulla base di un bilanciamento del principio del giusto processo addirittura con un principio costituzionale di tutela delle finanze pubbliche, e quindi un principio

meramente economico che a prima vista dovrebbe soccombere nel confronto con un principio di tutela della persona.

Interessante è poi anche vedere come in alcuni casi, al di fuori dell'applicazione diretta di una sentenza CEDU, tuttavia i principi affermati dalla Corte penetrino nel comune sentire e vengano tradotti in atti legislativi, ottenendo così il più alto grado di attuazione e diffusione possibile, ciò che realizza veramente la creazione di un'area di principi comuni. Questo è quello che sta iniziando ad avvenire con il principio del *ne bis in idem*.

Lo stesso, che nell'accezione della Convenzione concerne il divieto di procedimenti o sanzioni penali per chi è già stato sanzionato definitivamente nello stesso Stato, è sempre stato visto nei testi legislativi ad oggi esistenti come riferito appunto a procedimenti e sanzioni penali.

La giurisprudenza della CEDU ma anche della Corte di Giustizia ha contribuito alla uniforme applicazione nei vari Stati del principio per cui per la valutazione del concetto di "procedimento penale" o "sanzione penale" non ci si deve limitare all'aspetto formale della sanzione (un principio analogo esiste anche nel nostro codice di procedura penale), ma bisogna guardare alla natura sostanziale della sanzione e del procedimento (dal caso Engel in poi) e considerare tre criteri: qualificazione nazionale, natura della sanzione (risarcitoria o repressiva), gravità della stessa.

Così si è incominciata a diffondere l'idea che il principio del *ne bis in idem* si potesse invocare non solo in procedimenti per l'applicazione di sanzioni formalmente definite penali nei sistemi nazionali, ma anche tra procedimenti per l'applicazione di una sanzione formalmente amministrativa e una penale per lo stesso fatto.

Ancora recentemente, questo ha portato la Corte ad affermazioni dotate di notevolissima incidenza nei sistemi interni, come quella del caso Grande Stevens dove la Corte ha addirittura dettato allo Stato in questione (l'Italia) le modalità di gestione del procedimento penale pendente contro l'interessato, affermando che lo stesso si dovesse chiudere nel più breve tempo possibile e senza conseguenze pregiudizievoli per l'indagato, in quanto già sanzionato a livello amministrativo, ma con sanzioni a cui si poteva sostanzialmente riconoscere natura repressiva e quindi penale.

Ebbene, l'affermazione del principio del *ne bis in idem* tra sanzioni amministrative e penali ha portato alla redazione di testi legislativo in cui lo stesso è stato riconosciuto, rendendolo così comune a tutto lo stesso territorio, in particolare anche in ambito della legislazione della Unione Europea.

Per esempio, la recente direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato del 2014 contiene l'affermazione di tale principio.

Tutto ciò dimostra come l'effetto delle sentenze CEDU può anche tradursi in norme di legge al di fuori della specifica attuazione di una sentenza. Il dialogo tra le Corti sovranazionali, in questo caso la CEDU, non deve quindi necessariamente svolgersi solo nei confronti delle Corti nazionali, ma può anche avere luogo con il legislatore sovranazionale; questo contribuisce in maniera ancora più efficace alla creazione di un'area di tutela dei diritti nel momento in cui i principi della Corte si traducono in norme di legge sovranazionali.

Chiudo anche in questa fase della relazione con un ricordo personale; una delle immagini della mia esperienza internazionale che più mi ha toccato, in quanto appassionato al diritto dell'Unione Europea ma più ancora direi appassionato all'idea di integrazione europea, è quella che ho potuto vedere nei miei vari spostamenti per l'Europa dalla riva del castello di Schengen, sulle rive della Mosella.

Come sappiamo, c'è un motivo per cui gli accordi del 1985 sulla libera circolazione delle persone - sebbene nati al di fuori dell'*acquis* comunitario, ma poi divenutine componente fondamentale - furono firmati nella cittadina lussemburghese di Schengen, ed il motivo è che la stessa si situa in un luogo dal forte significato simbolico, dove il Lussemburgo meridionale si insinua come un cuneo tra Francia e Germania; da quel punto delle rive del fiume, quindi, ci si trova in Lussemburgo, ma si ha da una sponda la Francia e dall'altra la Germania; in altre parole, in quel luogo il concetto di spazio comune europeo dove non solo le persone, ma anche i principi ed i diritti possono liberamente circolare, non è più un'idea astratta, ma viene percepito fisicamente. Se poi si pensa a quanto avveniva proprio in questi giorni 100 anni fa esattamente in quegli stessi luoghi, dove cittadini europei si massacravano a vicenda in nome dell'affermazione di principi nazionali, allora ci si accorge veramente di quanti progressi sono stati compiuti; tuttavia il processo di creazione di un'area comune non è completo, anzi molto resta da fare. Il ruolo delle Corti sovranazionali in questo senso continuerà a restare fondamentale come lo è stato fino ad oggi, e con il loro contributo si potrà sempre più tendere alla vera costruzione di un'area comune di principi e, in ultima analisi, di tutela dei diritti fondamentali.